

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

<u>E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it</u>

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Regime forfetario:

per l'emissione della fattura si applicano i termini ordinari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con l'articolo 18 del DL bn. 36/2022 il legislatore ha soppresso l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti minimi/forfetari e dei soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91. A decorrere dal 01.07.2022 l'obbligo di emissione della fattura elettronica interessa anche i predetti soggetti qualora abbiano raggiunto una soglia di ricavi o compensi nel 2021 (ragguagliati ad anno) superiore a 25.000 euro. A decorrere dal 01.01.2024 l'utilizzo della fattura elettronica, invece, è generalizzato a prescindere dal superamento o meno della soglia di ricavi o compensi. Viene in ogni caso previsto un periodo transitorio dal 01.07.2022 fino al 30.09.2022 nel'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni. A decorrere dallo scorso 01.10.2022, il termine di emissione applicabile è quello ordinario di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Pertanto, a titolo esemplificativo: i) se l'operazione è stata effettuata il 30.09.2022, il termine per l'emissione coincide con il 31.10.2022; ii) se l'operazione è stata effettuata il 01.10.2022, il termine trova applicazione il termine di 12 giorni. Con riferimento all'esterometro si segnala che a decorrere dal 01.01.2022 in luogo della

comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l'estero vanno trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Considerato che, a decorrere dal 01.07.2022 i minimi/forfetari ed i soggetti forfetari sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti (nel caso di superamento della soglia). Inoltre, a seguito della soppressione dell'esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.

Premessa

A decorrere dal 01.07.2022, come noto, i contribuenti che utilizzano il regime dei minimi/forfetari, oppure i soggetti in regime forfetario ex legge n. 398/91, rientrano nell'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora abbiano ricevuto compensi o ricavi 2021 (ragguagliati ad anno) pari o inferiori a 25.000 euro. Per i predetti soggetti che non raggiungono la soglia di 25.000 euro, invece, l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà solamente a partire dal 01.01.2024.

Si segnala che con riferimento all'emissione della fattura, fino al 30.09.2022 i contribuenti hanno avuto la possibilità di beneficiare di un termine esteso rispetto a quello ordinario: **mentre per le operazioni effettuate fino alla predetta data i contribuenti hanno potuto beneficiare di un termine di emissione esteso ad un mese, per le operazioni effettuate dal 01.10.2022 torna applicabile il termine ordinario di 12 giorni.**

Pertanto:

- → per le operazioni effettuate fino al 30.09.2022 il termine di emissione della fattura coincide con un mese;
- → per le operazioni effettuate dal 01.10.2022 il temine di emissione è di 12 giorni dalla predetta data di effettuazione.

SCHEMA RIEPIL	OGATIVO FATTURE ELETTRO	ONICHE MINIMI/FORFETARI
Ambito	Contribuenti minimi/forfetari	
soggettivo	Soggetti in regime forfetario ex legge 398/91	
	Estensione fattur	azione elettronica
Ricavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno		Ricavi e compensi 2021 ragguagliati ad anno
superiori a 25.000 euro		pari o inferiori a 25.000 euro
01.07.2022		01.01.2024

Obbligo di fatturazione elettronica.

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso, come noto, alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019 con la previsione di specifiche esclusioni. Tra queste si segnalano i **contribuenti** minimi/forfetari, i soggetti che adottano il regime forfetario ex legge n. 398/91, nonché le operazioni effettuate, ricevute da e verso soggetti non stabiliti in Italia.

Con l'articolo 18, comma 2 del DL n. 362022 il legislatore ha disposto la **soppressione**, a decorrere dal 01.07.2022, **dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica di contribuenti minimi/forfettari e soggetti passivi che adottano il regime forfetario.**

La soppressione dell'esonero opera nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a decorrere dallo scorso 01.07.2022. **Al di sotto di tale soglia, l'esonero non trova applicazione solo a decorrere dal prossimo 01.01.2024.**

Fermo restando l'obbligo di fattura elettronica a decorrere dal 01.07.2022, è stato introdotto un periodo transitorio, corrispondente al terzo trimestre 2022 (01.07.2022 – 30.09.2022) nel corso del quale è stato possibile emettere fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza applicazione di sanzioni.

A decorrere dal 01.10.2022, pertanto, per tutte le operazioni effettuate il termine per l'emissione della fattura viene riallineato a tutti gli altri operatori, ovvero i 12 giorni previsti dall'articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72.

TERMINE EMISSIONE FATTURA			
Effettuazione operazione	Termine		
Fino al 30.09.2022	Entro 1 mese		
Dal 01.10.2022	Entro 12 giorni		

Soppressione dell'esonero. Riflessi sulle altre discipline

Di seguito illustriamo le conseguenze della soppressione dell'esonero previsto a favore di minimi e forfetari con riferimento all'emissione della fattura elettronica.

DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA STS

L'articolo 10 bis del DL n. 119/2018 ha introdotto, come noto, il divieto di emissione della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, successivamente prorogato al 2022, trova ora applicazione anche con riferimento ai soggetti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476</u>

Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

minimi e forfetari (compresi ex lege 398/1991) con soglia di ricavi e compensi superiore a 25.000 euro.

ESTEROMETRO E FATTURA ELETTRONICA

Secono quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio dell'esterometro. A decorrere dal 2022 (termine prorogato al 01.07.2022), in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da e verso l'estero devono essere trasmessi telematicamente tramite SDI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.

A decorrere dal 01.07.2022 i soggetti minimi e forfetari (compresi forfetari ex lege 398/1991), in caso di superamento della soglia, sono tenuti anche all'invio dei dati delle operazioni da e con soggetti non residenti ("esterometro").

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Come noto, il DL n. 34/2019 ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

A seguito della **soppressione dell'esonero dalla fattuazione elettronica**, i contribuenti minimi e forfetari (compresi forfetari ex legge 398/1991) **devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.**

Osserva

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- → due società;
- → il socio e la società di cui questi fa parte;
- → società controllata e società controllante;
- → legale rappresentante e socio;
- → due società aventi lo stesso amministratore;
- → una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per **acquisti o vendite**, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o **per il pagamento dei dividendi**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u>

<u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476</u>

<u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

Per operazione frazionata si intende **un'operazione unitaria sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un **circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni**; ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata **quando ricorrano elementi per ritenerla tale.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti